



TRIBUNALE DI AVELLINO

DECRETO N. 32/2020

Variatione Tabellare n. 3/2020

Oggetto:

- A) Assegnazione automatica dei procedimenti ex artt.97 e 113 D.P.R. n°115/2002.
- B) Partecipazione ai collegi fallimentari dei giudici istruttori della prima sezione civile.

Il Presidente del Tribunale

Illustra le variazioni di cui all'oggetto.

A) Assegnazione automatica dei procedimenti ex artt.97 e 113 D.P.R. n°115/2002.

Rilevato che:

- dopo un periodo di incertezza interpretativa sulla natura civile o penale dei procedimenti in oggetto, la giurisprudenza ha chiarito in maniera nitida che i ricorsi ex art.99 D.P.R. 115/2002, avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativo a procedimento penale, spettano al giudice penale, avendo carattere accessorio rispetto al detto procedimento (Cassazione Penale sez. IV^a n°1223 del 2019), così come i ricorsi ex art. 113 citato D.P.R. avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza più distinguere se disposto d'Ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario (cfr. Cassazione Penale sez. IV^a n°11771/17, che per l'ipotesi di revoca su richiesta dell'U.F. lo prevede come alternativo al ricorso per Cassazione), applicandosi anche in questo caso la procedura ex art. 99 sopra indicato per il richiamo contenuto nel quarto comma dell'art.112.

- la procedura prevede che il ricorso sia proposto avanti al presidente del tribunale (o della corte di appello) ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto;

- il presidente del tribunale provvede anche sul ricorso avverso il provvedimento di rigetto o revoca emesso dal giudice di pace del circondario;

- trattandosi di attività delegabile ai giudici penali è necessario prevedere criteri di assegnazione automatici dei suddetti ricorsi che tengano conto dell'esigenza di evitare che vengano riassegnati agli stessi magistrati che hanno pronunciato il provvedimento reclamato;

- ciò premesso, tenuto conto che l'organico del dibattimento penale è costituito da due sezioni ciascuna composta da un presidente e cinque magistrati, i suddetti ricorsi saranno così assegnati:

1. se relativo a un provvedimento emesso da un giudice monocratico, al magistrato da individuarsi con un criterio a rotazione, partendo dal più giovane della sezione diversa da quella cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato;

2. se relativo a un provvedimento emesso da un giudice collegiale, al collegio da individuarsi con un criterio di alternanza tra i due della sezione diversa da quella cui appartiene quello che ha emesso il provvedimento impugnato, partendo per la prima sezione dal collegio A e per la seconda sezione dal collegio C;
3. se relativo a un provvedimento emesso da un giudice di pace, al magistrato monocratico delle sezioni dibattimentali del tribunale da individuarsi con un criterio a rotazione partendo dal più giovane.

Il Presidente di sezione coordinatore del settore penale è delegato per il controllo del rispetto dei criteri, per la soluzione di eventuali questioni, per la tenuta del prospetto delle rotazioni.

B) Partecipazione ai collegi fallimentari dei giudici del primo gruppo della prima sezione civile.

Rilevato che:

- le frequenti situazioni di incompatibilità nell'ambito del collegio fallimentare, sovente riguardanti ambedue i giudici delegati, rendono necessario provvedere ad organizzare il sistema delle supplenze da parte dei giudici istruttori dei procedimenti ordinari della prima sezione civile, nella quale il settore è incardinato;
- occorre tener conto dei giorni mensili di udienza di ciascuno dei giudici da destinare alla supplenza;
- dalla supplenza va esentato il dott. Pellecchia, alla luce del suo impegno prevalente quale Giudice Tutelare, nonché di componente del collegio Volontaria Giurisdizione;
- va anche esentata la dott.ssa Rossi dal partecipare al collegio fallimentare nell'eventuale quinto martedì del mese, alla luce del suo impegno come supplente nel collegio Volontaria Giurisdizione;
- la variazione tabellare va quindi così delineata:

1. il collegio fallimentare (con udienza nella giornata del martedì) è composto oltre che dai dott.ri Patrizia Grasso e Pasquale Russolillo dai dott.ri:

Maria Iandiorio per il primo martedì del mese;

Federica Rossi per il secondo martedì del mese;

Valentina Pierri per il terzo martedì del mese

Marcello Polimeno per il quarto martedì del mese;

per l'eventuale quinto martedì del mese sarà presente a rotazione un giudice tra i dott.ri Iandiorio, Pierri e Polimeno, a partire dal giudice di minore anzianità che tiene effettivamente udienza in quel giorno, (vale a dire che non è sostituito in quel giorno da giudice onorario in affiancamento), con l'eccezione della dott.ssa Rossi;

2. per le supplenze (in caso di impedimento di uno dei quattro giudici predetti per ferie, congedi, malattia, corsi formativi ecc.) si seguirà il criterio del giudice di minore anzianità che tiene effettivamente udienza in quel giorno (vale a dire che non è sostituito in quel giorno dal giudice onorario di pace);
3. ove il collegio debba essere composto con il concorso del supplente, sarà relatore l'altro dei 2 giudici fallimentari (dott.ri Grasso e Russolillo) non incompatibile; nel caso di incompatibilità di entrambi i giudici fallimentari la nomina del relatore avverrà a rotazione tra i giudici che nel martedì in cui si deve celebrare l'udienza collegiale devono far parte del collegio fallimentare, a partire da quello con minore anzianità di servizio;

4. I 2 giudici fallimentari avranno cura di informare con l'anticipo possibile gli altri giudici che debbono comporre il collegio delle eventuali situazioni di incompatibilità che riguardino entrambi;
5. I 4 giudici designati per la supplenza, nel caso di impedimento alla loro partecipazione al collegio nel martedì sopra indicato, avranno cura di informare i colleghi con congruo anticipo, se possibile, al fine di assicurare che comunque vi siano i giudici necessari a comporre il collegio fallimentare;

La dott.ssa Grasso è delegata per il controllo del rispetto dei criteri, per la soluzione di eventuali questioni, per la tenuta del prospetto delle rotazioni.

P. Q. M.

sentiti i Presidenti delle sezioni (penali) solo per il punto A), considerato che la prima sezione civile è presieduta dalla scrivente;

dispone variazione tabellare nei sensi di cui in motivazione.

Atteso il suo contenuto e le sue finalità, ed in particolare l'esigenza di provvedere tempestivamente sulle opposizioni di cui al punto A), alcune delle quali peraltro già proposte, e di organizzare la supplenza di cui al punto B), anche nell'ipotesi di incompatibilità, **si dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.**

Esso va ad incidere sulla tabella 2017/2019 attualmente in vigore.

COMUNICAZIONI

Si dispone la comunicazione del presente decreto al sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario; ai Presidenti di Sezione; a tutti i giudici del Tribunale, professionali ed onorari; al sig. Procuratore della Repubblica in sede; al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino; al Dirigente Amministrativo e ai Direttori responsabili del settore penale e del settore fallimentare.

Avellino, 20 febbraio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Vincenzo Beatrice

